

Petizione 5474. Il comune di Montanera, provincia di Mondovì, chiede di essere di nuovo aggregato alla provincia di Cuneo, cui dice avere appartenuto da tempi antichissimi e fino all'anno 1854, e con la quale ha tutti i rapporti commerciali e religiosi.

Trattandosi che dal Ministero fu presentata al Parlamento una legge di riordinamento del sistema provinciale e comunale, cui naturalmente terrà dietro una nuova circoscrizione del territorio dello Stato, e che quando avrà luogo quest'operazione potranno essere meglio valutate le ragioni del comune petente, la Commissione è di parere che questa petizione sia inviata al signor ministro dell'interno, perchè, all'occorrenza, vi abbia quel riguardo che può meritare, e venga per lo stesso oggetto depositata negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

(Ospedale di Pavia. — Richiami contro la tassa sopra alcuni beni.)

**GIOVANOLA, relatore.** Petizioni 4826 e 5089. Lo spedale maggiore e l'amministrazione dei luoghi pii uniti della città di Pavia, colle petizioni 4826 e 5089, ricorrono alla Camera contro l'applicazione della legge in data 23 maggio 1851 ai loro beni giacenti nelle provincie di Voghera e della Lomellina, e chiedono di esserne interamente esonerati, o quanto meno pareggiarsi nella quotità della tassa agli istituti pii nazionali.

Le ragioni dei loro richiami, largamente sviluppate in quattro memorie, possono ridursi ai seguenti capi:

1° Che la legge non contempra nominativamente gli stabilimenti di manomorta costituiti in estero Stato, e sembra anzi dal complesso delle sue espressioni doversi ritenere siffatta imposta non già come onere reale, ma siccome personale;

2° Che i corpi morali stranieri, nel paese dove soltanto possiedono beni stabili, abbiansi a considerare come privati individui, mentre la loro capacità a ricevere e trasmettere non è regolata dalle leggi proprie del luogo della possidenza, ma sibbene dall'autorità estera imperante nello Stato a cui essi corpi appartengono;

3° Che, nel silenzio della legge, trattandosi di materia, la quale ammette interpretazione soltanto ristrettiva e non estensiva, non sia la detta imposta applicabile ai reclamanti;

4° Che, ove pure essi vi fossero per soggiacere, non toccherebbe loro la quotità del quattro per cento, ma soltanto l'altra più mite in ragione di centesimi cinquanta ogni cento lire di rendita, giacchè per la loro indole speciale e per lo scopo cui sono destinati, vestono il carattere degli istituti nazionali retti dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;

5° Che la menzione delle dette leggi nell'articolo 4 della legge 23 maggio 1851 non si deve intendere in forma tassativa, ma soltanto in modo dimostrativo per esprimere con breve e facile formola la natura degli stabilimenti cui la legge reputava degni di speciale riguardo;

6° Che le identiche ragioni di sociale interesse e di umana benevolenza, le quali consigliano l'eccezione a favore dei pii istituti, sono comuni tanto ai nazionali che agli stranieri;

7° Che per gli articoli III e IV del trattato internazionale fra Sardegna ed Austria in data 31 agosto 1763, i sudditi di uno dei due Stati contraenti, pei beni che possiedono, ereditano ed acquistano nell'altro, non dovendo sottostare ad oneri maggiori dei sudditi dello Stato in cui esistono i beni, eguale criterio occorre si usi nella applicazione della tassa

sulle manimorte, introdotta siccome rappresentativo dei diritti di successione;

8° Che lo spedale maggiore di Pavia in ispecie si trova in condizione di perfetta parità cogli istituti pii del regno, perchè nel medesimo si ricoverano abitualmente e sono curati ben molti dei nostri concittadini, come appare da due tabelle annesse alla sua petizione, l'una delle quali dimostra che nel decennio fra il 1840 ed il 1850 vennero mantenuti in quel luogo pio 18,286, e così in media annuale 1828 ammalati nostri connazionali, e l'altra che nel 1851 soggiornarono colà 1934 piemontesi e vi ricevettero mantenimento per ben 44,971 giornate.

La vostra Commissione, o signori, prima di addentrarsi nel merito delle ragioni esposte dai luoghi pii reclamanti, le quali, a dir vero, nella seconda parte sembrano di qualche rilievo, ebbe a considerare che l'articolo 11 della legge 23 maggio 1851 dispone che l'intendente, sentiti gli interessati, abbia a stabilire definitivamente la somma per cui ciascuno sarà tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite pel contenzioso relativo alla tassa di successione.

Nella legge stessa pertanto si contiene una sufficiente garanzia contro gli errori cui per avventura può soggiacere la di lei esecuzione. Inopportuno e con inevitabile perturbazione degli ordini dello Stato, la Camera invaderebbe le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, cui incombe di applicare la legge ai singoli casi occorrenti, se fosse per ispiegare un voto sulla presente contestazione. Non a questa nazionale rappresentanza, ma ai tribunali competenti debbono portare la propria querela i luoghi pii che si ritengono gravati dalla decisione amministrativa.

Per tali considerazioni la Commissione è, suo malgrado, costretta di proporre l'ordine del giorno sul merito delle riferite petizioni 4826 e 5089.

**CADORNA C.** Prendo la parola non già per combattere le conclusioni della Commissione, la quale, per motivi dedotti dalle prescrizioni legali e dalle forme stabilite pel procedimento in questa materia, propone l'ordine del giorno, ma unicamente per far notare che sarebbe desiderabile che si studiasse bene questa questione prima ancora di stabilire questo genere d'imposta. Mi pare che in merito la domanda dell'ospedale di Pavia sia talmente appoggiata che non possa lasciar molto dubbio, perchè è uno di quegli istituti che sono indicati nella legge del 1836. Come ognuno sa, l'ospedale di Pavia riceve ammalati di parecchie provincie del nostro Stato. Mi viene asserito che dal 1840 al 1850 vi sono stati ricevuti 18,000 ammalati del nostro Stato. Inoltre questo spedale tiene a disposizione dei nostri connazionali larga copia di medicamenti. Esso possiede ancora molti beni nel nostro Stato. Parmi quindi che si dovrebbe tener conto di queste circostanze e non assoggettarle alla tassa nel modo indicato dalla petizione.

Spero pertanto che quest'opera pia, ricorrendo ai mezzi legali, troverà debita giustizia.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non posso nè voglio, chè non sarei da tanto, impegnare una discussione legale sul merito della petizione dell'ospedale di Pavia. Debbo però dichiarare alla Camera che la disposizione presa rispetto a questo stabilimento, lo fu dopo maturo esame per parte non solo degli impiegati legali, ma dell'amministrazione centrale. Non dico che questa non abbia potuto cadere in errore, ma ripeto che non fu senza un maturo esame ed una profonda convinzione che l'istituto di Pavia venne